



UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA

Comuni di

Ceresole Reale – Noasca – Pont Canavese – Ingria – Ronco Canavese
Valprato Soana - Frassinetto

REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE

Approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana n. 23 del 28/11/2019

Piazza XXV Aprile 2, 10085 Pont Canavese (TO) – Tel 0124/418247
CF. e P.I. 11322500015 – www.unionemontanavalliorcoesoana.it
info@ unionemontanavalliorcoesoana.it - unionemontana.valliorcoesoana@pec.it
st@unionemontanavalliorcoesoana.it

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito dell'autonomia regolamentare dell'Ente ed in base a quanto previsto dalle Linee guida n. 4 dell'ANAC al fine di regolare la disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore inferiore alle soglie sotto riportate (contratti sotto soglia), come definite dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. (di seguito anche Codice dei contratti pubblici), fermo restando quanto previsto dagli artt. 37-38 del D.Lgs. 50/2016 sss.mm. e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l'Ente procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo decreto, secondo le modalità elencate nello stesso articolo.

2. Gli importi delle soglie comunitarie indicate si intendono adeguati automaticamente a quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. e sono periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione Europea, con applicazione a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

3. Il calcolo del valore stimato dell'affidamento è basato sull'importo pagabile al netto dell'IVA e tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara (art. 35 D.Lgs. 50/2016 ss. mm.).

4. Negli affidamenti il RUP deve rispettare i principi di garanzia di qualità delle prestazioni, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione e assenza del conflitto d'interessi e comunque in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

5. Negli affidamenti di cui al presente regolamento possono, altresì, essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici in materia di clausole sociali.

6. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 63 del Codice dei Contratti pubblici per procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nonché quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 8 "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili", approvate con Delibera n. 950 del 13 settembre 2017.

7. E' fatto obbligo di rispettare gli obblighi di utilizzo degli strumenti telematici di acquisto e di negoziazione di cui all'art. 58 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

8. Possono essere attivate dall'Unione autonome procedure di acquisizione di beni e servizi, fatti salvi gli obblighi di legge vigenti al momento dell'acquisizione, relativi all'approvvigionamento mediante centrali di committenza e mercato elettronico.

9. Ai sensi dell'art. 1 c. 1 e 3 del Decreto Legge 6 luglio 2012 , n. 95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

ART. 2 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione è individuato, nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, comma 1 del Codice dei Contratti pubblici, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del medesimo Codice.

Le figure del direttore dell'esecuzione del contratto ovvero, nel caso di lavori pubblici, del direttore dei lavori, vengono nominate nel rispetto della normativa vigente in materia e delle Linee Guida ANAC.

2. Si applicano le norme in tema di incompatibilità ai sensi degli articoli 7 del D.P.R. n. 62/2013 e 42 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.

3. Il Responsabile Unico del Procedimento viene nominato tra i dipendenti di ruolo dell'Ente sulla base del livello di inquadramento giuridico e sulla base delle competenze professionali.

Nella nomina del RUP dovrà essere accertato il possesso dei requisiti di professionalità previsti dal Codice dei contratti pubblici e dalle Linee Guida ANAC n. 3.

In assenza di specifico atto di nomina, si intende che il ruolo di RUP è svolto dal Responsabile del Settore.

ART. 3 - DETERMINA A CONTRARRE

1. La procedura di affidamento prende avvio con la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm. e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.

2. Il contenuto minimo della determinazione a contrarre è stabilito dall'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, delle caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquisire, del prospetto/quadro economico, dell'importo massimo stimato dell'affidamento e della relativa copertura contabile, della procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, dei criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché delle principali condizioni contrattuali e della forma del contratto.

Con la determinazione a contrarre si approvano anche gli eventuali allegati.

3. Nel caso di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. è possibile procedere tramite determinazione a contrarre semplificata, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm., nella quale si dovranno specificare l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale e, ove richiesti, dei requisiti di carattere speciali e la forma del contratto.

4. Per affidamenti diretti d'importo inferiore ad € 5.000,00 (IVA esclusa) la scelta dell'affidatario è motivata tenendo conto del modico valore dell'affidamento, della tempestività della procedura e proporzionalità della stessa rispetto all'esiguo importo dell'affidamento. La determinazione a contrarre semplificata può rimandare al presente comma in ordine alle ragioni della scelta del fornitore.

5. Tutti gli atti della procedura, ivi comprese pertanto la determina a contrarre e la determina di affidamento, sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, pertanto devono essere pubblicati sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti".

ART. 4 - VERIFICA DEI REQUISITI

1. Le modalità di verifica dei requisiti per le procedure sottosoglia sono stabilite dal presente regolamento in ossequio al principio di speditezza dell'azione amministrativa e di non aggravamento del procedimento.

2. Per gli affidamenti di qualsiasi importo si procede (nei confronti dell'affidatario):

- alla verifica della regolarità contributiva (DURC)
- alla consultazione del casellario ANAC
- alla verifica dei requisiti di ordine speciale, se previsti.

3. Per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 5.000,00 è richiesta apposita autodichiarazione dell'affidatario, resa ai sensi del DPR 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.

4. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 5.000,00 e non superiore a € 20.000,00, si procederà (nei confronti dell'affidatario), in aggiunta a quanto previsto al punto 2):

- alla verifica del casellario giudiziale
- alla verifica della regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate)
- alla verifica che l'affidatario non sia nelle condizioni di cui al comma 5 lettera b) dell'art. 80 del Codice (fallimento, stato di liquidazione coatta, ecc....)

5. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a € 20.000,00 si procederà alla verifica integrale dei requisiti sull'affidatario per mezzo dei sistemi AVCPass, Durconline e (se del caso) della Banca dati nazionale antimafia.

6. In aggiunta a quanto previsto nei punti precedenti, per ogni anno solare, l'Amministrazione procederà alla verifica a campione (in misura pari al 5% sul totale) dei requisiti degli affidatari che non siano già stati sottoposti a verifica integrale ai sensi del punto 4.

ART. 5 - CONTRATTI DI AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO (IVA esclusa)

A seconda della tipologia di strumento utilizzato (strumenti informatici dell'Ente o mercato elettronico o adesioni a convenzioni), verificato il possesso dei requisiti di ordine generale, il perfezionamento del contratto avviene (successivamente all'adozione della determinazione dirigenziale di affidamento diretto che contiene l'impegno di spesa) mediante una delle seguenti modalità:

- 1) scambio di corrispondenza commerciale, firmata digitalmente, tramite PEC;
- 2) sottoscrizione dell'Ordine Diretto di Acquisto, della Trattativa Diretta o della Richiesta di

Offerta;

3) sottoscrizione ordinativo di fornitura;

4) attraverso restituzione della determinazione di aggiudicazione sottoscritta digitalmente dal Responsabile del Settore con accettazione della medesima da parte del contraente.

ART. 6 – GARANZIE

1. La garanzia provvisoria, di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, e la garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, potranno non essere richieste per contratti di importo inferiore a € 40.000,00, a seguito di affidamento diretto, alle condizioni previste dal comma 11 dello stesso art. 103;

2. Per gli accordi quadro non verrà richiesta garanzia definitiva. Le garanzie verranno invece richieste per i singoli contratti d'appalto discendenti dagli accordi quadro.

ART. 7 - ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

1. L'Ente può individuare gli operatori economici da invitare selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, come previsto dall'art. 36 del Codice dei contratti pubblici. L'Unione Montana Valli Orco e Soana ha istituito il suddetto Albo Fornitori approvandone il Regolamento con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 21/02/2019

ART. 8 - APPLICAZIONE PRINCIPIO DI ROTAZIONE

1. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, ivi compreso l'affidamento diretto, deve essere garantito, in aderenza al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo in funzione pro-concorrenziale la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

2. Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di affidamento diretto o di invito a procedure volte all'assegnazione di un appalto/concessione nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

3. Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, quando ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

1) i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, hanno ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi;

2) i due affidamenti rientrano all'interno della medesima fascia di valore economico;

3) l'Ente opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati/invitati.

4. in relazione alla condizione di cui al precedente comma 3, punto 1), ai fini dell'individuazione della categoria merceologica cui afferisce l'appalto/concessione si fa riferimento ai CPV (vocabolario comune per gli appalti pubblici). Per i lavori si fa riferimento alle categorie previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di

lavori. In caso di appalti misti, ossia con più prestazioni eterogenee, si terrà in considerazione la categoria prevalente.

5. In relazione alla condizione di cui al precedente comma 3, punto 2), il presente regolamento stabilisce, ai fini della rotazione, le seguenti fasce di valore economico, determinate avendo a riguardo quantità, importi e tipologie degli affidamenti effettuati dall'Ente e per i lavori tenendo, altresì, conto delle classifiche previste dal sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori:

A) Per i servizi e le forniture (importi I.V.A. esclusa)

- 1) fino a 5.000,00 euro;
- 2) da 5.000,01 euro e fino a 20.000,00 euro;
- 3) da 20.000,01 euro e fino a 39.999,99 euro;
- 4) da 40.000,00 euro e fino a 149.999,99 euro;
- 5) da 150.000,00 euro e fino all'importo massimo non superiore alle soglie comunitarie;

B) Per i lavori (importi I.V.A. esclusa)

- 1) fino a 5.000,00 euro;
- 2) da 5.000,01 euro e fino a 20.000,00 euro;
- 3) da 20.000,01 euro e fino a 39.999,99 euro;
- 4) da 40.000,00 euro e fino a 149.999,99 euro;
- 5) da 150.000,00 euro e fino a 350.000,00 euro;
- 6) da 350.000,00 euro e fino ad 1.000.000 euro;

6. In relazione alla condizione di cui al precedente comma 3, punto 3), la rotazione si applica ogni qual volta l'Ente decida di selezionare/delimitare il numero degli operatori economici a cui si rivolge, a prescindere dalle modalità o dalle procedure con cui sia avvenuto l'affidamento immediatamente precedente.

7. Per contro la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali l'Ente, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dallo stesso in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

8. Il principio di rotazione deve tendenzialmente essere applicato dall'Ente in modo unitario, avendo cioè a riguardo gli affidamenti complessivamente attivati e da attivare nell'ambito dell'Ente stesso.

9. In ogni caso, l'applicazione del principio di rotazione non deve essere aggirato, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto/concessione;
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;
- affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento, ad esempio per la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera m) del Codice dei contratti pubblici.

10. Deroghe

L'affidamento o il reinvido al contraente uscente ha carattere eccezionale, dovendosi evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo allo stesso e richiede un onere

motivazionale più stringente. L'Ente motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

L'affidamento o il reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve essere motivato tenendo conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro (o al diverso importo eventualmente definito in sede di aggiornamento delle Linee guida ANAC 4), è consentito tuttavia derogare all'applicazione del principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione di affidamento.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1.** Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si farà riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;
- 2.** Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa o delle linee guida ANAC in materia troveranno immediata ed automatica applicazione, salvo il caso in cui risulti necessario modificare espressamente le previsioni del presente regolamento. Dette modifiche potranno essere approvate con apposita deliberazione della Giunta dell'Unione.
- 3.** Sono abrogate tutte le altre disposizioni contenute nei Regolamenti dell'Unione vigenti che risultino incompatibili con il presente testo normativo;
- 4.** Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la delibera di approvazione dello stesso.